



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**NOTA CIRCOLARE PER L'AVVIO IMMEDIATO DEL "LAVORO AGILE" NEGLI  
UFFICI DELL'ICQRF NELLE REGIONI  
LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, PIEMONTE, LIGURIA ED EMILIA  
ROMAGNA**

**ARTICOLO 1  
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La presente nota-Circolare, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, delle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 e dell'art. 10-bis del "Regolamento interno per l'avvio del lavoro agile" adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 2816 del 27 febbraio 2020 (**Allegato 1**), di seguito denominato Regolamento, detta norme transitorie per l'applicazione della modalità di lavoro agile negli uffici ICQRF ubicati nelle Regioni indicate dall'articolo 2 del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020.
2. La nota-Circolare si applica al personale che presta servizio presso le seguenti unità organizzative dell'ICQRF: Uffici territoriali ICQRF Nord Ovest, ICQRF Lombardia, ICQRF Nord Est (sedi di Conegliano/Susegana incluso il Laboratorio d'Area, Verona e Udine) ICQRF Emilia Romagna e Marche (sedi di Bologna e Modena), Laboratorio di Modena. Essa non si applica ai Direttori delle unità organizzative predette.
3. Con successiva nota-Circolare nei prossimi giorni verranno dettate le disposizioni generali per l'avvio del lavoro agile in tutti gli altri Uffici dell'ICQRF, in adesione al Regolamento.

**ARTICOLO 2  
AVVIO DEL LAVORO AGILE**

1. L'esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria e l'accesso al Lavoro agile è realizzato mediante l'inoltro al Direttore dell'Ufficio territoriale/Laboratorio in cui il lavoratore presta servizio di apposita istanza da parte dei dipendenti interessati.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

2. In fase di prima applicazione, l'introduzione del Lavoro agile coinvolge un contingente massimo pari al 30% delle unità di personale in servizio presso le sedi indicate all'articolo 1.

**ARTICOLO 3  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Il dipendente può eseguire la prestazione di lavoro agile in relazione alle attività compatibili con la suddetta modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a. possibilità di delocalizzare almeno in parte, le attività lavorative, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente;
- b. possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- c. possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi fissati;
- d. possibilità di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti da parte dell'Amministrazione in relazione alle attività assegnate e agli obiettivi programmati.

2. Il dipendente deve godere di autonomia operativa con la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa.

3. Sono escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente e che prevedono un contatto costante con l'utenza.

**ARTICOLO 4  
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

1. Al dipendente è consentito l'espletamento ordinario dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 3 giornate lavorative settimanali, non frazionabili in ore, secondo un calendario che dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore dell'Ufficio/Laboratorio di appartenenza.

2. Al fine di assicurare un efficace ed ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per almeno quattro ore in caso di orario di lavoro giornaliero pari a 6 ore, cinque ore nel caso di orario giornaliero pari a 7 ore e 12



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

minuti, sei ore nei casi di orario giornaliero di 9 ore, secondo le modalità fissate nell'Accordo individuale.

3. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio.

**ARTICOLO 5  
PROCEDURA DI ACCESSO AL LAVORO AGILE**

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, della presente circolare, che intende espletare parte della sua attività lavorativa in modalità agile, deve presentare, entro il 6 marzo 2020, al Direttore dell'Ufficio/Laboratorio di appartenenza apposita istanza di esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile, a mano oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio/Laboratorio interessato, indicando l'eventuale sussistenza di situazioni che rientrino nei criteri di priorità di cui all'articolo 8 del Regolamento, il luogo in cui intende eseguire la prestazione lavorativa e la dotazione informatica eventualmente a disposizione; all'istanza il lavoratore deve allegare idonea documentazione attestante la sussistenza delle predette situazioni rientranti nei criteri di priorità.

2. Le istanze presentate sono valutate tenuto conto dei criteri di priorità e delle norme dell'art. 8 del Regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio/Laboratorio formula una graduatoria del personale, che ha presentato istanza a norma del comma 1 del presente articolo, e provvede tempestivamente alla notifica della stessa ai dipendenti interessati, dandone comunicazione all'Amministrazione centrale dell'ICQRF ed alla rispettiva RSU.

5. Successivamente, il Direttore dell'Ufficio/Laboratorio, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni di partecipazione indicate all'art. 3 della presente Circolare, sottoscrive con il singolo dipendente collocato utilmente in graduatoria entro il limite massimo previsto dall'art. 2, comma 2, della presente circolare, un Accordo individuale (**Allegato 2**), che definisce oggetto e contenuto della prestazione lavorativa, decorrenza e durata della stessa, nonché il relativo monitoraggio periodico.

6. Costituisce parte integrante dell'Accordo individuale uno specifico Progetto individuale di svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile da redigere secondo il modello allegato (**Allegato 3**). Tale progetto deve indicare:

- a) informazioni identificative del dipendente e della struttura di appartenenza;
- b) modalità di realizzazione;
- c) tempi della prestazione in modalità di lavoro agile;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- d) fasce di contattabilità;
- e) durata del progetto;
- f) procedure di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attività svolta;
- g) dotazioni informatiche utilizzate (di proprietà del lavoratore o messe a disposizione dall'Amministrazione).

7. L'Accordo individuale e l'annesso Progetto sono trasmessi alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero per i successivi adempimenti di legge.

**ARTICOLO 6  
MONITORAGGIO**

1. Il Direttore dell'Ufficio/Laboratorio procede, nel corso del progetto, ad un monitoraggio del livello di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché ad una eventuale revisione delle attività, delle modalità di realizzazione delle stesse o ad una eventuale revoca dell'Accordo stipulato con il dipendente.
2. Al lavoratore viene riconosciuta, altresì, la facoltà di revocare la propria disponibilità all'esecuzione della attività lavorativa in modalità agile.
3. Qualora pervengano delle rinunce dai dipendenti ammessi al lavoro agile, si provvede a ricoprire i posti disponibili secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente articolo 5.

**ARTICOLO 7  
SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente compatibilmente con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro e consegna al singolo dipendente, al momento della sottoscrizione dell'Accordo individuale, un'informativa scritta, redatta a cura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) - con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa (**Allegato 4**).
2. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'Informativa.
3. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ARTICOLO 8  
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DILIGENZA**

Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata e i dati relativi all'attività svolta in modalità di lavoro agile, nonché a collaborare diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire il corretto adempimento della prestazione di lavoro.

**ARTICOLO 9  
DURATA DELLA SPERIMENTAZIONE**

1. Il termine finale di sperimentazione dello svolgimento delle modalità in lavoro agile disciplinate dalla presente circolare è fissato al 30 giugno 2020, fatta salva la possibilità di rinnovo automatico in caso di permanenza delle esigenze straordinarie di cui all'articolo 10 bis del Regolamento.
2. Dall'1 luglio 2020 si applicheranno le norme e le procedure ordinarie previste dal Regolamento del Ministero e le relative disposizioni di attuazione che verranno formulate per tutto il personale in servizio presso l'ICQRF.
3. L'Amministrazione si riserva di modificare e/o integrare la presente nota-circolare in relazione all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica in atto.

**ARTICOLO 10  
NORMA FINALE**

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente nota circolare si applicano, qualora compatibili, le norme del Regolamento.

Sede, 27 febbraio 2020

**IL CAPO DELL'ISPettorato**  
**Stefano VACCARI**  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)